



Partito Democratico
UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEL PD DELLA TOSCANA

La Direzione regionale del Partito Democratico della Toscana, riunitasi a Firenze il 17 luglio 2009 - a norma dell'art. 15 del Regolamento nazionale per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale - approva il seguente regolamento per le procedure di elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale del PD della Toscana

Convocazione e svolgimento dei procedimenti per l'elezione del Segretario regionale del Partito Democratico della Toscana

Articolo 1

(Convocazione del procedimento elettorale)

1. La data di svolgimento dell'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale è fissata per il giorno 25 ottobre 2009.
2. L'elezione del segretario regionale del Partito Democratico della Toscana si svolge in due fasi distinte:
 - prima fase: selezione dei candidati a segretario regionale attraverso la partecipazione al voto degli iscritti in regola con l'iscrizione al PD al 21 luglio 2009 nelle assemblee di circolo del PD,
 - seconda fase: elezione del segretario regionale attraverso la partecipazione al voto degli elettori del partito democratico nelle elezioni primarie convocate il giorno 25 ottobre 2009 in concomitanza dell'elezione del segretario nazionale del PD
3. La Commissione regionale per il congresso raccoglie i risultati complessivi conseguiti dai candidati segretario regionale nella prima fase di selezione tra gli iscritti all'interno delle assemblee di circolo e verifica il numero dei consensi ottenuti dai candidati proclamando i tre da sottoporre al voto degli elettori.
4. La commissione regionale per il congresso svolge le funzioni proprie della Convenzione regionale, raccoglie i risultati complessivi conseguiti dai candidati segretario regionale nella prima fase di selezione tra gli iscritti all'interno delle assemblee di circolo e verifica il numero dei consensi ottenuti dai candidati proclamando i tre da sottoporre al voto degli elettori proclamando i tre candidati a Segretario regionale che avranno conseguito il maggior numero di consensi nella prima fase di consultazione, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 5 dello statuto regionale, parteciperanno alle elezioni primarie convocate per il 25 ottobre 2009.

Articolo 2

(Commissione regionale)

1. La Direzione regionale elegge, con la maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto, una Commissione regionale formata da **11 componenti**, integrata successivamente da un rappresentante per ciascuna delle candidature a segretario regionale presentate al 31 luglio 2009. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione Regionale di Garanzia o un suo delegato. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno a maggioranza dei presenti il Coordinatore.
2. La Commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

Articolo 3

(Presentazione delle candidature a Segretario regionale)

1. Entro le ore 20.00 del 31 luglio vengono depositate presso la Commissione regionale le candidature alla Segreteria e le relative linee politico-programmatiche.
2. Tutte le candidature debbono essere sottoscritte da almeno il 10% dei componenti l'Assemblea regionale uscente, oppure, da un numero di iscritti pari ad almeno l'1% degli iscritti certificati nella Regione, appartenenti ad almeno cinque dei tredici Coordinamenti territoriali e provinciali del PD.
3. La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate da ciascun candidato segretario regionale e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti.
4. L'ordine di presentazione delle candidature sarà assunto anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse, e delle relative linee politico-programmatiche, nel corso delle riunioni di Circolo.

Articolo 4

(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo)

1. Le riunioni di Circolo si svolgono dal 1 settembre al 30 settembre.
2. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo (territoriale e di ambiente) tutti gli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione alla data del 21 luglio 2009.
3. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che possa garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario regionale. Fa parte della Presidenza un membro della Commissione provinciale o un suo delegato esterno alla stessa che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
4. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati a Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.
5. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
6. Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità

concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.

7. La convocazione della Assemblea di circolo deve essere spedita a tutti gli iscritti al circolo almeno 5 giorni prima dello svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 18.00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. Le date di svolgimento delle Assemblee di circolo dovranno essere comunicate a livello territoriale alla Commissione per il congresso territoriale competente e da queste alla Commissione regionale.
8. E' compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.
9. La Commissione provinciale/ territoriale, acquisiti tutti i verbali delle Riunioni di Circolo, procede alla comunicazione alla commissione regionale per il congresso dei risultati ottenuti a livello territoriale/provinciale dai singoli candidati segretario regionale
10. La Commissione regionale procede quindi alla raccolta regionale dei risultati ottenuti dai candidati segretario regionale e sulla base degli stessi, procede alla proclamazione dei candidati che parteciperanno alle elezioni primarie.

Articolo 5

(Elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale)

1. La Commissione regionale determina, entro il 5 settembre, la ripartizione territoriale dei componenti l'Assemblea regionale.
2. L'assemblea Regionale, secondo quanto previsto dallo statuto regionale art 21, è composta da 500 membri eletti contestualmente all'elezione del segretario regionale.
3. Le candidature a Segretario regionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti dell'Assemblea regionale, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate 1 o più liste collegate a ciascun candidato alla segreteria regionale. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti in ciascun collegio. Le liste devono prevedere l'alternanza di genere e dovranno essere composte da un numero massimo di candidati pari al totale degli eletti nel collegio medesimo.
4. La presentazione delle liste avviene depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione regionale, entro le ore 20.00 del 12 ottobre. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro due giorni dalla presentazione delle liste, la Commissione regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria regionale.
5. La Commissione regionale, accertato il collegamento tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all'Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascun collegio, sulla base dei criteri indicati dalla Commissione nazionale.
6. Il numero dei delegati da assegnare alle liste collegate a ciascun candidato a Segretario regionale è ottenuto dividendo il complesso dei voti da essa riportati per il quoziente naturale, ovvero il totale dei voti validi divisi per il numero dei delegati da eleggere. Eventuali seggi rimanenti vengono assegnati sulla base dei più alti resti.

7. A conclusione delle operazioni di voto in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale/territoriale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali del o dei collegi presenti nel territorio di competenza, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, proclama eletti i membri dell'Assemblea regionale.
8. L'attribuzione dei membri eleggibili per l'Assemblea regionale in ciascun coordinamento territoriale è stabilita tramite il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione per il 50% al numero di voti conseguiti dal Pd alle elezioni politiche e per la Camera dei deputati all'interno del coordinamento territoriale e del 50% degli iscritti al Partito in regola al 21 luglio 2009 nello stesso territorio.

Articolo 6

(Diritto e modalità di voto)

1. L'elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione alla data del 21 luglio 2009. L'elettorato attivo è riservato a tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all'art. 2, comma 3, dello Statuto nazionale, ovvero le elettrici e gli elettori che sono registrati nell'Albo degli elettori e delle elettrici del Partito Democratico, o che, prima di esprimere il proprio voto, dichiarino e sottoscrivano la richiesta di registrazione.
2. La Commissione regionale predispone le liste per la registrazione degli elettori, con l'indicazione del nome e cognome, dei dati anagrafici, della residenza dell'elettore, e l'eventuale recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica. La lista per la registrazione contiene altresì l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico.
3. Ogni elettrici ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuta/o a devolvere un contributo di 2 euro destinato direttamente al finanziamento dei Circoli e alle spese per l'organizzazione delle elezioni.

Articolo 7

(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale)

1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 20 giorni.
2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell'Assemblea regionale e le relative modalità di voto, vengono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall'Assemblea.
3. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l'Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, il Presidente dell'Assemblea regionale lo proclama eletto; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto il Segretario che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

Le garanzie congressuali

Articolo 8

(Anagrafe degli iscritti)

1. La Direzione regionale del Partito, all'atto della costituzione della Commissione regionale, affida alla Commissione stessa la responsabilità di accesso e vigilanza sull'Anagrafe degli iscritti e sull'Albo degli elettori.

Articolo 9

(Le garanzie)

1. La Commissione Regionale provvede a disciplinare la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
2. La Commissione regionale opererà affinché nelle iniziative e nei momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti a tutte le mozioni politiche.
3. Sulla base di quanto previsto dal regolamento di autodisciplina della campagna elettorale per le elezioni del 14 ottobre 2007, la Commissione regionale di Garanzia approva, entro il 31 luglio 2009, il regolamento che disciplina i limiti di spesa e la trasparenza relativa ai contributi e alle spese sostenute dai candidati ispirandosi ai principi di sobrietà e correttezza di cui al punto 3, lettera d del Codice Etico.
4. Eventuali contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di Circolo vanno rivolte alle Commissioni competenti.
5. I ricorsi riguardanti le riunioni di Circolo vengono sottoposti alle Commissioni provinciali e, in seconda istanza, a quelle regionali.

Elezione degli organi dei Coordinamenti territoriali e provinciali, delle Unioni comunali e dei Circoli

Articolo 10

(Elezione dei Segretari e delle Assemblee territoriali)

1. Le elezioni dei Segretari territoriali, comunali e degli organismi dei circoli verranno convocate dalle Direzioni provinciali tra il 4 aprile e il 30 maggio 2010.
2. L'assemblea regionale, insediata dopo le primarie del 25 ottobre, sulla base del mandato assegnato al segretario regionale eletto e ai membri della stessa, avrà il compito di approvare il Regolamento elettorale dell'Unione regionale toscana per disciplinare le modalità di elezione dei livelli territoriali, comunali e di circolo del Partito, disciplinando modalità di svolgimento delle elezioni dei livelli locali e territoriali del partito.

Articolo 11

norme transitorie per i coordinamenti provinciali/territoriali del PD

1. Per garantire la massima funzionalità del partito, in vista delle importanti scadenze collegate alle elezioni regionali tutte le realtà territoriali, comunali o di circolo, che vedono allo stato attuale situazioni di non rappresentanza politica dei propri organi-

smi, potranno eleggere nuovi rappresentanti ed organismi esecutivi provvisori, per permettere al partito di dotarsi di una guida politica fino allo svolgimento delle elezioni regionali, previo apposita decisione motivata da parte della direzione Territoriale di concerto con l'assemblea o la direzione del livello interessato.

2. Le elezioni di organismi esecutivi o coordinatori provvisori potranno svolgersi, sentiti i livelli superiori competenti, convocando le assemblee elettive dello stesso livello ed eleggendo gli organismi esecutivi o i coordinatori in conformità con quanto previsto dallo statuto regionale vigente. Basterà convocare le assemblee già insediate al momento dell'elezione dei coordinatori o segretari decaduti o dimissionari.
3. Eventuali decisioni in merito alla elezione provvisoria di coordinatori o segretari decaduti o dimissionari dovranno essere decise, per tutti i casi e le realtà coinvolte da simili situazioni, a livello territoriale o regionale entro e non oltre la data del 1 marzo.